



Modalità di costituzione della polizza assicurativa per le pertinenze demaniali marittime e i relativi impianti oggetto della concessione.

1. Assicurare le pertinenze demaniali presso primaria Compagnia di Assicurazioni, con vincolo a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per il valore a nuovo del bene demaniale concesso, pari a **€ 180.00,00**, contro i danni per qualunque rischio, compreso il fulmine, l'incendio, lo scoppio, il ricorso terzi e, qualora dovuto, il rischio locativo, per un importo adeguato, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, colpa grave e garanzia terremoto.
2. Le somme assicurate alla partita incendio opereranno a primo rischio indipendentemente da altre analoghe coperture stipulate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sul medesimo rischio.
3. La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale della polizza da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.
4. Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa.
5. L'Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di pagare i premi rimasti insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza.
6. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell'Autorità di Sistema Portuale.
7. Il vincolo della suddetta polizza a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna non libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla Compagnia assicuratrice.
8. L'assicuratore si impegna a comunicare a mezzo raccomandata a/r l'eventuale intendimento a non procedere al rinnovo o alla revoca della polizza. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza o della revoca, che in ogni caso potranno avvenire solamente previo nulla-osta scritto da parte dell'assicurato. Qualora la polizza non sia stata disdetta, la stessa si intenderà automaticamente prorogata.
9. Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, l'indennizzo pagato dall'assicuratore spetta all'Autorità di Sistema Portuale e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risolta.
10. Le suestese condizioni particolari costituiscono parte integrante di quelle riportate a stampa nella suddetta polizza e annullano le condizioni generali con essa in contrasto, apportando deroga alla stessa.